







Webinar

Sagre, feste, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei : il ruolo delle associazioni di volontariato

a cura di Domenico Giannetta

5 Marzo 2019













PUBBLICHE MANIFESTAZIONI ED EVENTI

La SICUREZZA tra SAFETY e SECURITY dopo la CIRCOLARE GABRIELLI











- Inquadramento giuridico
- ❖ Il ruolo delle associazioni di volontariato e di protezione civile
- Manifestazioni pubbliche : precisazione sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile
- Partecipazione delle organizzazione di volontariato in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile
- Partecipazione delle organizzazione di volontariato in qualità di struttura operativa del servizio nazionale della protezione civile
- Attività che possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile
- Attività che non possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile
- Intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle autorità preposte ai servizi di polizia stradale
- Eventi a rilevante impatto locale
- Concessione del patrocinio da parte del Comune
- Eventi organizzati da associazioni senza scopo di lucro











E' possibile utilizzare i volontari per la gestione della viabilità ?

Vi è una norma che vieta ad un privato cittadino di fare viabilità in situazioni critiche ?











E' possibile utilizzare i volontari quali operatori appositamente formati per fornire informazioni?

Con quali limiti?













D.Lgs. 117 del 03/07/2017
Testo Unico del Terzo
Settore – Il Volontariato











D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 1. Finalità ed oggetto

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.











D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 2. Principi generali

1. E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.











D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 4. Enti del Terzo settore

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.



Dr. Domenico Giannetta









D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 4. Enti del Terzo settore

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni cui all'articolo 1, comma 2, del decreto **pubbliche** di legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.











D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 5. Attività di interesse generale

- 1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328
- b) interventi e prestazioni sanitarie
- c) prestazioni socio-sanitarie
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;











- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- I) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;











- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni:
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;











- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015,
- n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;





Dr. Domenico Giannetta







- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.











D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 6. Attività diverse

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.











D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 7. Raccolta fondi

- 1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di **finanziare le proprie attività di interesse generale,** anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
- 2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.











D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

- Art. 8. Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
- 1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.











D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 11. Iscrizione

- 1. Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel **registro unico nazionale del Terzo settore** ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 2. Oltre che nel registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese.
- 3. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.











D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 45. Registro unico nazionale del Terzo settore

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».











D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 15. Libri sociali obbligatori

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.











D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 17. Volontario e attività di volontariato

- 1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.











D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

- 3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.











D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

- 5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.
- 6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.











D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21/03/2001, n. 74











D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 18. Assicurazione obbligatoria

- 1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
- 3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.











D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

Art. 32. Organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 1-bis. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.











D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 – Testo Unico del Terzo Settore

- 2. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
- 3. La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.
- 4. Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le norme del presente capo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.













Le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile









- Presidenza Consiglio dei Ministri Circolare 18461 del 10/03/2009 : Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile. Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 6, comma 3 e seguenti, del DL 23/02/2009 n. 11 «Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori»
- Presidenza Consiglio dei Ministri Circolare 32320 del 24/06/2016:
 Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle autorità preposte ai servizi di polizia stradale
- Presidenza Consiglio dei Ministri Circolare 45427 del 06/08/2018 :
 Manifestazioni pubbliche precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile
- Ministero dell'Interno nr. 11001/1/110/(10) del 14 Agosto 2019 :
 Dipartimento della Protezione Civile Circolare del 6 Agosto 2018 –
 Precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile nelle manifestazioni pubbliche.











MODULARIO P.C.M. + P.C. + 9



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO DEL CONSIGLIERE GIURIDICO

Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Prot n° DPC/CG/0018461 del 10/03/2009

----- USCITA -----

OGGETTO:

Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.

Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 6, comma 3 e seguenti, del decretolegge 23 febbraio 2009, n. 11 'Misure urgenti di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori'.









A seguito dell'entrata in vigore della disposizione indicata in oggetto si ritiene opportuno rimarcare gli ambiti di competenza delle organizzazioni di volontariato che espletano la propria attività nell'ambito del sistema di protezione civile, ed i limiti che devono essere in questo contesto rispettati.

Il ruolo e le funzioni di tali organizzazioni sono disciplinati ed opportunamente valorizzati dalle leggi vigenti (legge 11 agosto 1991, n. 266; legge 24 febbraio 1992, n.225; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; legge 9 novembre 2001, n. 401; leggi regionali) e da norme regolamentari (D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194), che ne hanno garantito il sostegno, anche economico, della capacità operativa ed il consolidamento del patrimonio di esperienza e competenza.

Con precedenti circolari, il cui contenuto si intende qui richiamato e confermato (di cui alle note DPC/DIP/0007218 del 7 febbraio 2006; DPC/VRE/0016525 dell'11 marzo 2008; DPC/DIP/0008137 del 9 febbraio 2007) il Dipartimento della protezione civile ha già affermato il principio che l'azione del volontariato di protezione civile debba trovare il suo presupposto e la sua ragion d'essere, ma anche il suo limite, proprio nelle finalità chiaramente espresse dalla legge, e cioè nello svolgimento di attività 'volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio,











- dal divieto, previsto per le associazioni richiedenti l'iscrizione in tali registri, di essere
 'destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica',
 tranne che in limitate e determinate eccezioni, escludendosi, quindi, uno dei punti
 qualificanti della disciplina in materia di protezione civile;
- dall'assenza, infine, di riferimenti alla normativa-quadro in materia di volontariato e di protezione civile.

In considerazione di quanto evidenziato, si precisa che <u>la partecipazione</u> all'associazione ex art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 a titolo personale da parte di soggetti già iscritti anche ad organizzazioni di volontariato di protezione civile è, ovviamente, del tutto libera, nel rispetto dei principi costituzionali di tutela della libertà di pensiero e di associazione.











Deve essere però assicurato che l'aderente all'associazione di volontariato di protezione civile, allorquando ponga in essere azioni volte a preservare la sicurezza urbana o ad impedire situazioni di disagio sociale, non utilizzi uniformi, simboli, emblemi, mezzi o attrezzature riconducibili alla protezione civile.

Si invitano le Regioni e Province Autonome, l'Associazione dei Comuni d'Italia per il tramite dei Sindaci, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo e le organizzazioni nazionali del volontariato di protezione civile a favorire la massima divulgazione di queste precisazioni, sottolineando che l'eventuale partecipazione alle attività di controllo del territorio disciplinate dall'art. 6 del decreto-legge n. 11/2009 di volontari, singoli o associati, appartenenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale e nei registri, elenchi o albi regionali del volontariato di protezione civile con l'utilizzo di uniformi, simboli, emblemi o altri segni distintivi nonché di mezzi ed attrezzature destinati a finalità di protezione civile comporterà l'avvio della procedura di cancellazione delle organizzazioni interessate dai predetti elenchi registri o albi, con le conseguenti iniziative per l'accertamento delle responsabilità per l'improprio utilizzo di risorse strumentali finanziate anche dallo Stato e la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.









Decreto 5 ottobre 2009 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile.

(G.U. 23 ottobre 2009, n. 247)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, il quale demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'individuazione dei conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di protezione civile legittimati all'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;

Visti gli articoli 91, 93 e 138 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme relative alla «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante la «Legge-quadro su volontariato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con il quale e' stato adottato il «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;

Vista la proposta del Dipartimento della protezione civile espressa con nota proc. n. DPC/CG/0037663 del 3 giugno 2009;

Considerato che l'attuazione della modifica introdotta all'art. 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ad opera del citato decreto-legge n. 172 del 2008 costituisce presupposto essenziale al fine di consentire l'efficace svolgimento dei servizi di protezione civile in situazione di emergenza ed urgenza;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla individuazione dei soggetti legittimati, nell'espletamento dei servizi di protezione civile, all'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;

Decreta:











Art. 1.

Soggetti autorizzati all'utilizzo dei dispositivi supplementari su veicoli adibiti all'espletamento di servizio di protezione civile.

- 1. Ai sensi dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 210 del 2008, l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, e' consentito, per l'espletamento di servizi urgenti di istituto, ai conducenti di:
- a) autoveicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento della Protezione civile, immatricolati ai sensi dell'art. 138 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;
- b) autoveicoli e motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi.











Art. 2.

Immatricolazione dei veicoli

- 1. Gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all'art. 1, lett. b), sono immatricolati ai sensi degli articoli 91 e 93 del decreto legislativo n. 285 del 1992:
- a) a nome degli enti pubblici di protezione civile che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio;
- b) a nome delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni nazionali di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio.









Art. 3.

Condizioni per l'uso dei dispositivi supplementari da parte di organizzazioni di volontariato

- Nell'ipotesi prevista all'art. 2, comma 1, lett. b), l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, e' consentito qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- a) gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile siano impiegati in caso di emergenze, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi;
- b) l'intervento delle organizzazioni di volontariato sia stato appositamente richiesto da parte delle competenti autorità di protezione civile;
- c) ricorrano le circostanze per considerare il servizio in atto come urgente ai sensi dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
- 2. La richiesta di intervento di cui al comma 1, lettera b), e' effettuata dall'autorità di protezione civile competente alle organizzazioni di volontariato mediante comunicazione scritta.
- Qualora sussistano ragioni di somma urgenza, la predetta richiesta può essere effettuata per le vie brevi ed e' confermata in forma scritta entro le successive 48 ore: in tali ultimi casi, il conducente aderente alle organizzazioni previste all'art. 2, comma 1, lett. b), sottoscrive apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.
- La comunicazione o la dichiarazione di cui al comma 2 sono esibite all'atto del controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.











Art. 4.

Autonomia dispositiva nella materia della protezione civile delle Province autonome di Trento e Bolzano e Regione Valle d'Aosta.

- 1. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta, con proprio regolamento adottato in esecuzione dell'art. 138 del decreto legislativo n. 285 del 1992, individuano gli autoveicoli e i motoveicoli della protezione civile impiegati in caso di emergenze, ai sensi del presente decreto.
- 2. Ai fini dell'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, le procedure per la richiesta di intervento sono disciplinate in conformità agli ordinamenti delle predette province autonome e della regione Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2009

Il Ministro : Matteoli











DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art.. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)

Il sottoscritto (cognome)				(nome)				
nato a		ii		(nome) e residente in				
100000000000000000000000000000000000000		via			and an analysis of the second	*****	****	
operante	presso	l'organizzazione	di	volontariato	intestataria	in	qualità	d
		uente veicolo¹:						
che la rich	niesta di i	2000, sotto la propi ntervento, ai sensi	DIC e pe	HIARA er gli effetti di d	cui al decreto	del N	Ministro d	elle
infrastruttu protezione	ire e dei	trasporti	,	è stata effettu	ıata dalla seg	guent	e Autorità	di
per la seg	uente eme	ergenza:	- 110-000					
Luogo di p	artenza: _					_ ora	a:	
Luogo di d	lestinazior	ne						
Data								
				Firma	del conducen	te del	veicolo ³	
				5		_		

scritta all'Organizzazione di volontariato.

¹ Specificare il tipo di veicolo e la targa. E' possibile prestampate un elenco di veicoli in uso all'organizzazione di volontariato e barrare, di volta in volta, la casella corrispondente a quello impiegato per la specifica emergenza.
² L'autorità di protezione civile è tenuta, entro 48 ore, a confermare la richiesta di intervento mediante comunicazione

³ La film nominico Giannitta di autenticazione. Il Espesion i cultozza bibana lategratassere accompagnato da valido documento di identità o di riconoscimento.









MODULARIO P.C.M P.C.		
	Tresidenza/ Consiglio/dei/N	
	TIMENTO DELLA PROTEZIO LONTARIATO, FORMAZIONE E	
	Section 32 val Toglio del	320

ROMA 24/6/2016

Mod. 9

Alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell'Elenco Centrale

Elenco allegato

Alle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome

Elenco allegato

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani

anci@pec.anci.it











OGGETTO: Indicazioni operative concernenti finalità e limiti dell'intervento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale.

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute in relazione alle finalità ed ai limiti dell'intervento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a supporto delle Autorità preposte ai servizi di polizia stradale, in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, pubblicata nella G.U. n. 27 del 1° febbraio 2013, si impartiscono le seguenti indicazioni operative.

I servizi di polizia stradale sono così individuati dall'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada, di seguito 'Codice') e successive modifiche e integrazioni:

- a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- b) la rilevazione degli incidenti stradali;
- c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
- e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.











Foglio n. 2

Il successivo articolo 12 del Codice (che si allega in formato integrale – all. 1) individua tassativamente i soggetti ai quali spetta l'espletamento di tali servizi e in tale elenco non figurano le organizzazioni di volontariato di protezione civile.

E' pertanto necessario, anzitutto, chiarire che <u>le organizzazioni di volontariato di</u> protezione civile non possono svolgere, in nessuna circostanza, i servizi di polizia stradale come definiti dall'art. 11 del Codice.

Poiché, come è noto, le organizzazioni di volontariato di protezione civile possono assicurare, in via generale, il proprio supporto alle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile (tra i quali menzioniamo, a mero titolo di esempio, le Forze di Polizia e le Amministrazioni comunali) nello svolgimento delle proprie funzioni d'istituto, è necessario delimitare con precisione i confini del supporto che può essere prestato alle Autorità preposte all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Considerata la peculiarità e le caratteristiche delle attività individuate dalle lettere a), b) ed e) dell'art. 11 del Codice, è necessario precisare che <u>è vietato alle organizzazioni di volontariato</u> di protezione civile qualsiasi forma di supporto nei riguardi delle Autorità preposte nello svolgimento dei predetti servizi.

Tale funzione di supporto può, quindi, essere prestata <u>unicamente</u> per lo svolgimento dei servizi individuati dalle lettere c) - predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, e d) - scorta per la sicurezza della circolazione, a condizione che siano rispettate le seguenti specifiche, poste a tutela delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e dei Volontario ad esse appartenenti.











Chiarito l'ambito di attività riservato alle organizzazioni di volontariato di protezione civile è, infatti, necessario definire contenuti e confini dell'azione di supporto che può essere assicurata. A tale scopo è necessario inquadrare tale azione di supporto all'interno dei compiti che possono essere svolti dai volontari appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile.

Tali compiti sono tassativamente elencati al paragrafo 2 dell'allegato 1 al Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 (che integralmente si allega – all. 2). Essi includono, tra gli altri, l'informazione alla popolazione e il presidio del territorio.

Va, inoltre, tenuto presente che i volontari di protezione civile possono svolgere i compiti previsti nel citato allegato, <u>unicamente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e negli scenari di rischio a questi assimilati</u>, tutti elencati al paragrafo 1 del medesimo documento. Tra i predetti scenari si richiama l'attenzione sullo scenario denominato:

- <u>scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile</u> (ossia contesti di operatività ordinaria, attività sociale, attività addestrativa, formativa <u>o di informazione</u> <u>alla popolazione</u>, attività di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorità competenti nell'attività di ricerca persone disperse/scomparse).











Foolio n 3

Pertanto, tutto ciò premesso, si precisa che:

- a) in occasione di eventi o circostanze che, a giudizio delle Autorità preposte allo svolgimento dei servizi di polizia stradale, possano richiedere l'esigenza di un supporto da parte delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, anche in assenza di specifici rischi di protezione civile, tali Autorità hanno la facoltà di chiedere il supporto delle citate Organizzazioni;
- b) la richiesta di supporto deve essere formulata per iscritto e rivolta alla Direzione di Protezione Civile della Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente oppure, ove previsto dalle disposizioni regionali, alla Provincia, Città Metropolitana o Comune dove viene richiesto il supporto;
- c) in caso di eventi o circostanze non pianificate o pianificabili la richiesta può essere formulata nelle vie brevi, ma deve essere successivamente confermata per iscritto;
- d) la richiesta deve tassativamente contenere:
 - a. l'indicazione della/delle località dove viene richiesto il supporto;
 - la durata prevedibile del supporto richiesto;
 - c. il nominativo del soggetto, appartenente all'Autorità che formula la richiesta, che assume la complessiva responsabilità del coordinamento delle attività del Volontariato di protezione civile e quello del o dei referenti operativi sul campo per i Volontari impiegati; qualora l'attività si sviluppi per un tempo considerevole dovranno essere indicate le modalità per assicurare, senza soluzione di continuità, l'individuazione dei referenti operativi;











- e) la Direzione di Protezione Civile competente, o il soggetto istituzionale da questa delegato sulla base delle disposizioni regionali vigenti, valuta la richiesta e, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e l'eventuale, contestuale impegno del volontariato di protezione civile in scenari di diversa natura, in atto o previsti, può concedere l'autorizzazione all'impiego dei volontari di protezione civile considerando l'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, con oneri a proprio carico ovvero a carico del soggetto richiedente, qualora sia tecnicamente possibile e ve ne sia la disponibilità;
- f) le funzioni di supporto che i volontari di protezione civile possono essere chiamati a svolgere consistono unicamente nelle attività di informazione alla popolazione e presidio del territorio; nessuna altra funzione può essere svolta, in tale contesto, dai volontari di protezione civile e se richiesta, deve essere rifiutata; in particolare le Organizzazioni di Volontariato, in caso di incidenti stradali, blocchi della circolazione o deviazioni, potranno intervenire esclusivamente a supporto delle strutture deputate al controllo della viabilità (Polizia Stradale, Forze dell'Ordine, Polizia Locale, gestori delle reti









Foglio n. 4

viabilistiche), al soccorso tecnico urgente (VVF) e al soccorso sanitario (118) evidenziando che le procedure di attivazione dovranno rispettare quanto previsto dai precedenti punti d) ed e); è tassativamente vietato l'uso di palette dirigi-traffico o altri segnali distintivi in uso alle Forze di Polizia e alle Forze dell'Ordine che possano ingenerare equivoci nella popolazione interessata;

- g) a tal fine, nella nota di attivazione della o delle Organizzazioni selezionate si avrà cura di fornire i riferimenti del responsabile operativo segnalato dall'Autorità richiedente, precisando che questi è titolare della responsabilità del coordinamento dei volontari presenti;
- h) per le attività richieste, autorizzate ed effettuate nel rispetto di quanto precisato nelle presenti indicazioni operative, trovano applicazione le disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011 ed ai provvedimenti attuativi da esso discendenti.









In attuazione delle disposizioni che disciplinano la tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile (provvedimenti attuativi dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.) i volontari che saranno impegnati nelle attività di cui alle presenti indicazioni operative dovranno ricevere formazione specifica ed essere dotati di dispositivi di protezione individuale idonei.

Al riguardo si rappresenta che l'abilitazione alle scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada e quella per gli addetti alla segnalazione aggiuntiva (ASA), finalizzate ad uno scopo specifico e disciplinate dalle vigenti disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno, non costituiscono titolo essenziale per lo svolgimento delle attività generali di cui alle presenti indicazioni operative, ma possono utilmente contribuire ad una più completa azione formativa dei volontari interessati.

Per le Regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le Province Autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (DPR del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome ed i Commissariati di Governo provvedono ad adeguare le presenti procedure alle norme dello Statuto di autonomia.

Si raccomanda la capillare diffusione delle presenti indicazioni operative e la somministrazione di idonea formazione alle Organizzazioni di Volontariato iscritte negli elenchi territoriali di tutte le Regioni e Province Autonome.











Allegato 1

Condivisione degli indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 'Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro'.

Al fine di assicurare un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonche' dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi.

Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attivita' preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza; al tempo stesso, esso e' lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area.

La presente articolazione trova riscontro nelle forme organizzative delle attivita' di volontariato di protezione civile svolte sotto il coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nell'ambito delle organizzazioni di volontariato di rilievo nazionale, della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.











1. SCENARI DI RISCHIO

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- scenario eventi atmosferici avversi;
- scenario rischio idrogeologico alluvione;
- scenario rischio idrogeologico frane;
- scenario rischio sismico;
- scenario rischio vulcanico;
- scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);











scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operativita'
ordinaria, attivita' sociale, attivita' addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attivita' di
assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorita' competenti
nell'attivita' di ricerca persone disperse/scomparse).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- incidenti che richiedano attivita' di soccorso tecnico urgente;
- attivita' di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- attivita' di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- attivita' di difesa civile.

Con riferimento a tali scenari di rischio di protezione civile le autorita' di protezione civile individuate dalle vigenti disposizioni normative (Comuni, Province, Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, Regioni e Province Autonome e Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e le altre autorita' individuate dalla legge provvedono, per quanto di competenza, a definire la pianificazione relativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti.











2. COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- assistenza alla popolazione, intesa come:
- attivita' psicosociale;
- attivita' socio-assistenziale;
- assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- informazione alla popolazione;
- logistica;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- uso di attrezzature speciali;
- conduzione di mezzi speciali;
- predisposizione e somministrazione pasti;
- prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;











- supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attivita' amministrative e di segreteria;
- presidio del territorio;
- attivita' di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- attivita' formative;
- attivita' in materia di radio e telecomunicazioni;
- attivita' subacquea;
- attivita' cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui puo' essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

I compiti di soccorso in ambiente montano, impervio od ipogeo costituiscono compiti specifici svolti dai volontari appartenenti al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Ciascun volontario puo' svolgere compiti appartenenti a diverse categorie, nel rispetto dei percorsi formativi ed addestrativi all'uopo previsti dalle rispettive Regioni e Province Autonome ovvero dall'organizzazione di appartenenza.











Protezione Civile, Circolare del Dipartimento Nazionale. Le funzioni vietate al volontariato

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale – con circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (pubblicata in G.U. n°87 del 15/04/09) – ha ricordato che è vietato alle Associazioni di Protezione Civile lo svolgimento di attività diverse da quelle "volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi" (art.3.1 della l. 225/1992) precisando che la materia di protezione civile è chiaramente distinta sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico e sicurezza (art. 117 Carta Costituzionale, secondo e terzo comma)"











Protezione Civile, Circolare del Dipartimento Nazionale. Le funzioni vietate al volontariato

Pertanto stante l'inequivocabile assetto normativo qualunque Associazione non può svolgere attività attinente all'ordine pubblico e sicurezza, quale, appunto, a titolo di esempio, dirigere il traffico veicolare.

Il Capo della Protezione Civile nazionale ha prescritto come lo svolgimento di attività diverse da quelle così previste per legge importa la radiazione dell'iscrizione dai registri o albi di Protezione Civile (come previsto dalla più volte citata circolare prot. DPC/CG/0018461 del 10/03/09 (in G.U. n°87 del 15/04/09) e, ancora peggio, in taluni casi la denuncia per violazione degli art. 316-bis c.p. e/o art. 498 c.p. (come evidenziato dalle circolari prot. DPC/CG/008137 del 09/02/2007 e prot. DPC/CG/0016525 del 11/03/2008).











Art. 316 bis Codice penale

(1) Chiunque (2), estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse (3), non li destina alle predette finalità (4), è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [32quater] (5).

Note

- (1) La norma è stata inserita successivamente dalla l. 26 aprile 1990, n. 86.
- (2) L'espressione "chiunque" rende il reato comune, di qui la critica mossa dalla dottrina che ritiene inspiegabile la collocazione della norma tra i delitti compiuti dai pubblici ufficiali contro la P.A.
- (3) Il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla **ricezione di pubbliche sovvenzioni**, le quali si caratterizzano per la provenienza, in quanto per essere tali devono derivare da uno degli enti citati, per la vantaggiosità, ovvero deve trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il vincolo di destinazione, dal momento che la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità previste.
- (4) La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell'opera o dell'attività programmata. Questo fa sì che si possa parlare di reato omissivo proprio. Di conseguenza, si rimanda alla normativa extra penale per l'individuazione delle finalità, modalità, formalità a cui tale condotta deve far riferimento.
- (5) In caso di condanna per il reato in esame troverà applicazione l'art. <u>32quater</u> ovvero l'applicazione della pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.A..











Art. 498 Codice penale

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi (1) di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.

Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente (2).

Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le modalità stabilite dall'art. 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 (3).

Note

- (1) Le parole "Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi" sono state inserite dall'art. 1 ter, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito con modificazioni, nella l. 21 febbraio 2006, n. 49
- (2) L'usurpazione del titolo è un comportamento che consiste nell'usare pubblicamente un titolo per il quale è prevista una limitazione da parte dello Stato.
- (3) Tale reato è stato depenalizzato dall'art. 43 del d.lgs 30 dicembre 1999, n.507.











Protezione Civile, Circolare del Dipartimento Nazionale. Le funzioni vietate al volontariato

Essendo che la Protezione civile non è annoverata tra gli organi di POLIZIA STRADALE i cui compiti e funzioni sono ben delineati dagli art. 11 e 12 del vigente C.d.S., i suoi appartenenti non possono assolutamente svolgere servizi di viabilità' né utilizzare mezzi, divise, stemmi, palette o qualsiasi oggetto riconducibile alla Protezione Civile e/o finanziati in parte o in totale da Enti Pubblici per scopi di Protezione Civile.

I volontari di Protezione Civile non sono assolutamente autorizzati a svolgere determinati servizi e NESSUNO può' affidare loro queste funzioni.











Mod. 9

"Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione" CUP J59J16000760006

MODULARIO P.C.M. - P.C. - 9

Presidenza del Consiglio/dei/Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO I - VOLONTARIATO E RISORSE DEL SERVIZIO NAZIONALE

SERVIZIO VOLONTARIATO

Trot. N. DPC | V5N | 45427 Risposta al Toglio del N. Roma, 6/8/2018

Alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale

Elenco allegato

Alle Direzioni di Protezione Civile delle Regioni e delle Province Autonome

Elenco allegato

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani anci@pec.anci.it

Al Ministero dell'Interno

- Gabinetto del Sig. Ministro gabinetto.ministro@pec.interno.it
- Dipartimento Pubblica Sicurezza dipps555doc@pecps.interno.it

OGGETTO: Manifestazioni pubbliche: precisazioni sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.











Il particolare momento storico e le sempre più frequenti richieste di impiego del volontariato organizzato di protezione civile (di seguito VOPC) per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni pubbliche, richiedono la fissazione di indicazioni unitarie, frutto di preventiva condivisione non solo con le rappresentanze delle Regioni e Province autonome e dell'ANCI, ma anche della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, oltre che, per gli aspetti di competenza, dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Le presenti disposizioni non possono prescindere da un'attenta analisi e approfondita riflessione sulle attività che il VOPC può essere chiamato a svolgere in tali contesti.











Le presenti disposizioni non possono prescindere da un'attenta analisi e approfondita riflessione sulle attività che il VOPC può essere chiamato a svolgere in tali contesti.

Ai sensi dell'art. 16 del Codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018, di seguito Codice') 'non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative' come manifestazioni pubbliche statiche e dinamiche, quali riunioni, cortei, raduni, eventi in piazza, spettacoli, etc. Tuttavia, lo stesso articolo specifica che in occasione di tali eventi 'le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.'. In caso di manifestazioni pubbliche,









<u>svolgere attività</u> – di seguito meglio specificate – <u>di natura organizzativa e di assistenza alla</u>

<u>popolazione</u>, senza tuttavia mai interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che

attengono alle competenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'intervento del VOPC nelle manifestazioni pubbliche si può espletare nelle due diverse modalità descritte di seguito, nel quadro delle indicazioni impartite dalla Direttiva del Gabinetto del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 che, da ultimo, ha riassunto le precedenti indicazioni impartite dal citato Ministero definendo 'modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche'.











Partecipazione delle organizzazioni di volontariato in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile

Partecipazione delle organizzazioni di volontariato in ambiti riconducibili a scenari di protezione civile











1. Partecipazione delle Organizzazioni di volontariato in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile

In riferimento alla presenza ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile, il VOPC può legittimamente svolgere specifiche attività richieste dagli organizzatori, nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori della manifestazione –fatte, ovviamente, salve le disposizioni vigenti in materia fiscale- solo qualora esse risultino lecitamente eseguibili a cura dei propri aderenti (ad esempio: ove previste, i volontari impiegati dispongano delle eventuali abilitazioni o certificazioni richieste dalla legge) e siano compatibili e coerenti con l'oggetto associativo statutariamente definito. Per i gruppi comunali di protezione civile, nelle more dell'adozione della Direttiva di cui all'articolo 35, ove non si ritenessero soddisfatti i requisiti per procedere ai sensi del successivo paragrafo 2, tali condizioni dovranno essere oggetto di specifiche valutazioni a cura dell'Amministrazione comunale, anche ai fini dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature a quest'ultima riconducibili. Per i gruppi comunali operanti nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in ragione delle peculiari caratteristiche del sistema locale di protezione civile e in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, del Codice, le attività oggetto della presente circolare trovano applicazione nell'ambito delle disposizioni impartite dalla Protezione Civile della Regione.











L'Organizzazione di volontariato, ivi compresi i gruppi di cui all'art. 35 del Codice, non interviene, in tal caso, in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile e l'attività, quindi, non è riconducibile a quelle rientranti nell'ambito della protezione civile, come specificate all'art. 2 del Codice.

Non trattandosi di svolgimento di attività di protezione civile <u>è esclusa</u>, in tali casi, l'attivazione delle Organizzazioni e <u>l'applicazione dei benefici previsti dal Codice della protezione</u> civile (artt. 39 e 40, D.Lgs. 1/2018), sia da parte del Dipartimento della protezione civile che della Regione interessata.











D.Lgs. 01/2018 - Art. 39 - Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile

- 1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.











D.Lgs. 01/2018 - Art. 39 - Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione

- 2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
- 3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.











D.Lgs. 01/2018 - Art. 39 - Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione

4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/12/2016, n. 229.











D.Lgs. 01/2018 - Art. 40 - Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile

1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.











D.Lgs. 01/2018 Art. 40 - Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile

- 2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.
- 3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività.









D.Lgs. 01/2018 - Art. 40 - Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile

4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.











Trattandosi di organizzazioni di volontariato di protezione civile, si ribadisce che la facoltà di poter prestare la collaborazione in manifestazioni pubbliche resta, comunque, subordinata alle seguenti condizioni:

- le attività di cui trattasi rientrano nelle finalità statutarie dell'organizzazione e il relativo regime e titolo (eventualmente oneroso, con idonee modalità coerenti con la natura del soggetto prestatore) si inquadrano nella disciplina alla quale è soggetta l'organizzazione, anche in relazione alla corresponsione di eventuali rimborsi o contributi, nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, di quelle contenute nel D. Lgs. n. 117/2017 ('Codice del Terzo Settore');
- l'organizzazione dispone dei mezzi e delle attrezzature necessarie e può impiegarli, in ragione dello specifico titolo di proprietà o d'uso, qualora le condizioni contrattuali di comodato lo consentano, anche per i propri autonomi scopi sociali, fatto salvo l'uso prioritario in situazioni di emergenza;
- l'organizzazione dispone di personale volontario appositamente formato e qualificato, in possesso delle necessarie abilitazioni, ove previste dalla normativa vigente, e munito delle apposite e necessarie coperture assicurative.











In tale contesto, l'Organizzazione di volontariato deve, comunque, garantire l'eventuale operatività qualora sia chiamata ad effettuare un intervento di protezione civile in caso di emergenza.

E' inoltre escluso l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile. A tal fine, per l'espletamento delle attività, i volontari dovranno indossare specifiche pettorine o idonei abiti, eventualmente forniti dall'organizzatore, in modo da essere chiaro che l'attività è svolta nell'ambito dell'evento e non in qualità di volontariato di protezione civile.

In questo ambito rientra anche l'eventuale partecipazione <u>a titolo individuale</u> di soggetti iscritti ad associazioni di protezione civile da impiegare come 'operatori di sicurezza' da parte degli organizzatori delle manifestazioni, come individuati all'interno del paragrafo 8, punto 1, delle linee guida allegate alla richiamata circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio u.s..











2. Partecipazione delle Organizzazioni di volontariato in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile

Fattispecie diversa è costituita da quegli eventi che, per entità, rilevanza o altre peculiari caratteristiche, richiedono l'assunzione in capo alle Autorità pubbliche preposte di specifiche misure volte all'ordinata gestione delle attività. In tali circostanze, l'eventuale mobilitazione del VOPC, è possibile e dovrà trovare concreta attuazione nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in tema di 'eventi a rilevante impatto locale', ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2012, paragrafo 2.3.1, letta in combinato disposto con le ulteriori disposizioni adottate per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei volontari della protezione civile.











In particolare, l'eventuale partecipazione dei volontari di protezione civile ad eventi di natura diversa dalle attività di previsione e prevenzione dei rischi di protezione civile, gestione e superamento delle situazioni di emergenza, esercitazione e formazione, si deve inquadrare necessariamente nella fattispecie disciplinata dal paragrafo 2.3.1 della citata Direttiva – alla quale si rinvia integralmente – sia per quanto riguarda l'iter di individuazione dell'evento quale 'evento a rilevante impatto locale', sia per quanto concerne le procedure da seguire per consentire l'eventuale concorso del VOPC, il corretto inquadramento dei relativi compiti, la possibile applicazione, a cura della competente Regione, dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 1/2018 e. soprattutto, le modalità di gestione complessiva delle attività, mediante l'attivazione delle previste strutture di coordinamento territoriali.









Preme ricordare che l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile e dei compiti in essi svolti dai volontari sono contenuti nell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 15 del 12 gennaio 2012. Tali scenari rappresentano gli unici contesti di protezione civile in cui il VOPC può essere legittimamente chiamato ad operare.

Pertanto, per quanto attiene l'attivazione regionale a supporto delle manifestazioni pubbliche delle Organizzazioni di volontariato iscritte all'elenco territoriale, <u>la Regione avrà cura di verificare la rispondenza delle richieste rispetto ai compiti che i volontari sono chiamati a svolgere nell'ambito delle strutture di coordinamento all'uopo attivate per il coordinamento delle attività previste. In tal caso l'applicazione dei benefici resta subordinata al rispetto delle eventuali procedure regionali all'uopo adottate.</u>

Come solitamente avviene per le attività di protezione civile, esse dovranno essere svolte in stretto raccordo con la struttura attivata per il coordinamento dell'evento, come previsto dalla citata Direttiva, che avrà cura di indirizzare i volontari nell'espletamento delle attività di seguito riportate.











2.1 Attività che possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione

<u>civile</u>

Nel quadro sopradescritto, le attività che le Organizzazioni di volontariato di protezione civile possono garantire nelle manifestazioni pubbliche sono le seguenti:

- supporto organizzativo alle attività amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'Amministrazione comunale:
- attività socio-assistenziale;
- soccorso e assistenza sanitaria;
- predisposizione e somministrazione pasti nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione;
- informazione alla popolazione.











Preme ribadire che il VOPC dovrà essere specificatamente formato e dotato di idonei DPI

per l'attività che andrà a svolgere. Qualora tali attività rientrino in un servizio convenzionato

dall'Organizzazione di volontariato con l'Ente istituzionalmente preposto - come ad esempio

avviene per il soccorso e l'assistenza sanitaria con il territoriale Servizio sanitario di emergenza ed

urgenza – non potranno essere garantiti i benefici di legge previsti dal citato D.Lgs. 1/2018.









2.2 Attività che non possono essere svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile

Preme, altresì, precisare che, ancorché nell'ambito degli eventi a rilevante impatto locale, il VOPC non può concorrere ad assicurare l'espletamento delle seguenti attività, riferite esclusivamente ai soggetti istituzionalmente preposti alla sicurezza integrata, in quanto non riconducibile agli scenari di rischio ed ai compiti di protezione civile:

- attività di controllo del territorio tra le quali, in particolare: servizi di controllo agli ingressi ai luoghi aperti al pubblico dove si tengono locali di pubblico spettacolo e trattenimento, attività riservate alle guardie giurate e al personale iscritto all'apposito registro prefettizio (art. 3, commi da 7 a 13 della legge n. 94/2009), servizi di controllo degli accessi e di instradamento, riservati agli steward regolati dal D.M. 8 agosto 2007, servizi di assistenza sussidiaria nei porti, aeroporti e nelle stazioni ferroviarie riservate agli istituti di vigilanza privata o a guardie giurate dipendenti dai gestori in concessione delle infrastrutture a mente dell'art. 257-bis del R.D. n. 635/1940 e dell'art. 18, comma 2, del D.L. n. 144/2005 e del discendente D.M. n. 154/2009
- servizi di vigilanza ed osservazione
- protezione delle aree interessate dall'evento mediante controlli e bonifiche
- controlli nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio
- adozione di impedimenti fisici al transito dei veicoli, interdizione dei percorsi di accesso.











Giova puntualizzare, in questa sede, che al VOPC è totalmente preclusa la facoltà di svolgere servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare, mentre è concesso svolgere limitati compiti di informazione alla popolazione, anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o limitazioni di accesso, solo a condizione che essi siano stati legittimamente deliberati dalle autorità competenti e che l'intervento del VOPC sia necessariamente preceduto da appositi briefing informativi e sia sempre svolto a supporto dell'autorità competente (di norma: corpo di Polizia Locale), configurandosi come mero concorso informativo a favore della popolazione partecipante. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dalle Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24.06.2016, allegate alla presente, è vietato ai volontari l'uso di palette dirigitraffico.











Inoltre, a ulteriore puntualizzazione, qualora all'Organizzazione di volontariato venisse richiesta, da parte del soggetto organizzatore dell'evento pubblico, la disponibilità ad occuparsi del servizio antincendio, in virtù della natura diretta del rapporto, sarà cura delle parti verificare la rispondenza dei servizi richiesti con le competenze offerte e tale impiego non dovrà prevedere in alcun modo il riferimento ad attività di protezione civile. E' infatti noto che, le Organizzazioni di volontariato di protezione civile che hanno tra i loro scopi sociali l'antincendio boschivo, possono effettuare tale servizio esclusivamente per attività connesse ad incendi di bosco e per il concorso agli incendi di interfaccia, ma non in altri contesti, di competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei igili del Fuoco.











3. Norme di salvaguardia

Per le Regioni a Statuto speciale restano ferme le competenze a loro affidate dai relativi statuti. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale (ex Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i.) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono provvedere al recepimento della presente circolare adeguandola alle norme dei relativi statuti.

Si ritiene inoltre opportuno, al fine di una migliore e più facile comprensione e per limitare ogni possibile errata interpretazione applicativa, allegare alla presente circolare il paragrafo 2.3.1. della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2012, con la formulazione in combinato disposto all'art. 3, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Servizio Volontariato dell'Ufficio I - Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale di questo Dipartimento è a disposizione per ogni eventuale e necessario chiarimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli













Direttiva concernente "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile"

2.3.1 EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE

La realizzazione di eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di protezione civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati











nella summenzionata pianificazione comunale, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'attivazione del piano comunale di protezione civile e l'istituzione del C.O.C. costituiscono il presupposto essenziale in base al quale l'Amministrazione Comunale può disporre l'attivazione delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale ed afferenti al proprio Comune nonché, ove necessario, avanzare richiesta alla Regione territorialmente competente per l'attivazione di altre organizzazioni provenienti dall'ambito regionale e per l'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. In tale contesto sarà necessario anche determinare con chiarezza il soggetto incaricato del coordinamento operativo delle organizzazioni di volontariato.

In considerazione della particolarità dell'attività di cui trattasi, si raccomanda di contenere il numero delle autorizzazioni all'applicazione dell'art. 9 ai soli casi strettamente necessari per l'attivazione del piano di protezione civile comunale.

L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici.

Qualora l'evento sia promosso da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e aventi scopo di lucro, permanendo le condizioni oggettive di rischio sopra richiamate, l'attivazione della pianificazione comunale ed il coinvolgimento delle organizzazioni dell'area interessata è consentito, avendo tuttavia cura che i soggetti promotori concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.











D.Lgs. 09/04/2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 3. Campo di applicazione

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31/12/2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.









Ministero dell'Interno nr. 11001/1/110/(10) del 14 Agosto 2019

La Circolare datata 6 agosto 2018 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è frutto di preventiva condivisione con le rappresentanze delle Regioni e Province autonome, dell'ANCI, della Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e, per gli aspetti di competenza, con l' Amministrazione della pubblica sicurezza.

Le citate indicazioni, muovendo dal disposto di cui all' art. 16 del Codice della protezione civile, chiariscono che l'impiego del VOPC nell'ambito di eventi e manifestazioni pubbliche può essere previsto esclusivamente per lo svolgimento di attività di natura organizzativa e di assistenza alia popolazione, non potendo, di contra, tale impiego, in nessun caso, interferire con l'approntamento e l'attuazione dei servizi che attengono alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.











Ministero dell'Interno nr. 11001/1/110/(10) del 14 Agosto 2019

E', in particolare, precisato che il VOPC può intervenire, nel quadro delle indicazioni impartite dal Ministero dell'Interno con la Direttiva del 18 luglio 2018, concernente : "Modelli organizzativi e procedurali garantire i livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche", secondo distinte modalità.









Ministero dell'Interno nr. 11001/1/110/(10) del 14 Agosto 2019

Partecipazione ad eventi e manifestazioni pubbliche in ambiti non riconducibili a scenari di protezione civile

In tal caso, l'Organizzazione di volontariato non interviene in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, bensì nel quadro di una relazione diretta con gli organizzatori dell'evento, sicché non è consentito l'utilizzo di loghi, stemmi ed emblemi riconducibili alla protezione civile, cosi come e esclusa l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice della protezione In quest'ipotesi rientra anche la partecipazione a titolo individuale di soggetti associazioni di protezione civile da impiegare come operatori di sicurezza da parte degli organizzatori della manifestazione.











Ministero dell'Interno nr. 11001/1/110/(10) del 14 Agosto 2019

Partecipazione in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile

La mobilitazione del VOPC in qualità di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile in occasione di manifestazioni pubbliche e consentita solo nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di eventi a rilevante impatto locale, ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/11/2012, paragrafo 2.3:1, in combinato disposto con 1e disposizioni attuative dell'art. 3, comma 3 bis del D.Lgs n. 81/2008. In siffatta ipotesi, all'organizzazione e ai singoli volontari potranno competere i benefici di cui agli artt. 39 e 40 citati.











Ministero dell'Interno nr. 11001/1/110/(10) del 14 Agosto 2019

Le indicazioni diramate dal Dipartimento della protezione civile specificano ulteriormente che, nel quadro suesposto; le Organizzazioni di volontariato possono svolgere attività amministrative di supporto, socio-assistenziali, di soccorso e assistenza sanitaria, di predisposizione e somministrazione dei pasti, di informazione. alia popolazione.











Ministero dell'Interno nr. 11001/1/110/(10) del 14 Agosto 2019

E' vietato, per contra, lo svolgimento di attività controllo del territorio (con particolare riferimento ai servizi di polizia stradale e regolazione del traffico veicolare), di vigilanza e osservazione, di protezione delle interessate mediante controlli e bonifiche, di controllo nelle aree di rispetto e/o prefiltraggio, di adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli e interdizione dei percorsi di accesso.









Chi è un Pubblico Ufficiale?

L'art. 357 c.p. definisce il pubblico ufficiale colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata <u>da norme</u> <u>di diritto pubblico</u> e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di <u>poteri autoritativi</u> o <u>certificativi</u>.











Sono norme di diritto pubblico quelle che sono volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico. Il potere autoritativo è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici.

Il potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.









Esempi di pubblici ufficiali sono:

- le forze di polizia
- ❖ i Vigili del Fuoco
- ❖ i militari in servizio
- il capotreno
- il comandante di una nave
- ❖ il pilota d'aereo
- il notaio
- l'insegnante di scuola pubblica o privata
- ❖ i membri del Seggio elettorale
- il medico ospedaliero
- !infermiere











Esempi di pubblici ufficiali sono:

- l'assistente sociale di un ente pubblico
- il direttore dei lavori di opere pubbliche
- i componenti di una commissione di gara d'appalto
- la guardia venatoria
- il Curatore Fallimentare
- il personale volontario e non di tutti gli organi di Protezione Civile
- l'ausiliario del traffico
- la guardia ambientale volontaria
- l'ispettore ambientale
- la guardia giurata











Chi è un Incaricato di Pubblico Servizio?

Art. 358 c.p. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un`attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.











Sono Incaricati di Pubblico Servizio:

- > i bidelli
- > i dipendenti comunali che preparano i certificati senza avere potere di firma
- > i dipendenti delle aziende sanitarie locali
- > gli stradini cantonieri dell'ANAS
- > i volontari della protezione civile









I pubblici ufficiali sono soggetti ad una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro status. Essi soltanto possono pertanto rendersi colpevoli di delitti tipici contro la pubblica amministrazione:

```
Peculato (art. 314 c.p.);
```

Concussione (art. 317 c.p.);

Corruzione

Propria (art. 319 c.p.);

Impropria (art. 318 c.p.);

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

Rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.).











Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 314 c.p. - Peculato

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [c.p. 458] o di altra cosa mobile altrui [c.c. 812, 814], se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.











Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 317 c.p. - Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il pubblico ufficiale sfrutta il proprio potere per costringere o indurre qualcuno a fargli ottenere un vantaggio (esempio: se non fai questo poi ci potrebbero essere svantaggi per te)











La differenza fra concussione e corruzione va individuata nella posizione dei soggetti :

- nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano di parità e per loro concorde reciproca e libera volontà, sì da realizzare un accordo illecito;
- nella concussione viceversa la volontà del privato è viziata, cioè compressa, alterata dal prepotere esercitato su di essa dal pubblico ufficiale. Sez. VI, sent. n. 281 del 14-01-1983 (cc. del 20-10-1982), Ballarè (rv 156896).











Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il pubblico ufficiale ottiene un vantaggio mettendosi d'accordo con il privato (esempio: ti do dei soldi per fare questa cosa)











Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.











Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 322 c.p. – Istigazione alla Corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.











Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.











Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 326 – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.











Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.











Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 346 - Millantato credito

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale [c.p. 357, 382], o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio [c.p. 358, n. 1], riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro [c.p. 458] o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 [c.p. 29, 32].

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 3.098 ⁽²⁾, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.











Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 347 - Usurpazione di funzioni pubbliche

Chiunque usurpa una funzione pubblica [c.p. 357] o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego [c.p. 358, n. 1] è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle [c.p. 360; c.p.p. 289].

La condanna importa la pubblicazione della sentenza [c.p. 36].











Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 361 c.p. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [c.p. 2, 3], è punito con la multa da euro 30 ⁽³⁾ a euro 516 [c.p. 31; c.p.p. 347].

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p. 360; c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 331]. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 126].











Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [c.c. 2700, 2702; c.p.c. 221, 227], la reclusione è da tre a dieci anni [c.p. 31, 32, 492, 493; c.n. 1134].











La falsità ideologica riguarda l'atto nel suo contenuto ideale il quale risulta così non veritiero, mentre quella materiale attiene alla realtà fenomenica del medesimo nel senso che fa apparire venuto ad esistenza un atto che non è mai stato formato. Ne consegue che qualora, con riguardo a rogito notarile, le relative dichiarazioni provengano da persona diversa da quella che figura averle rese e sottoscritte sussiste soltanto la seconda ipotesi; in tale evenienza anche le attestazioni circa la presenza e l'attività soggetto in realtà non comparso concorrono realizzazione della falsità materiale per cui esse non possono essere separatamente considerate quali integranti la falsità ideologica. Sez. V, sent. n. 3667 del 19-03-1999 (cc. del 08-02-1999), Murrighile (rv 212949).









Reati dei Pubblici Ufficiali

Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni [c.p. 482], attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 [c.p. 491, 493; c.n. 1127, 1128].











OFFESE, MINACCE E LESIONI A PUBBLICO UFFICIALE

In caso di offese, minacce o lesioni a danno dell'Ispettore Ambientale - magari durante la fase di contestazione della violazione - il contravventore si troverà a rispondere del delitto di cui all'art. 336 C.P. (violenza e/o minaccia) o del delitto di cui all'art. 337 C.P. (resistenza).











OFFESE, MINACCE E LESIONI A PUBBLICO UFFICIALE

Violenza e/o Minaccia: si ha quando qualcuno usa violenza o minaccia nei confronti di un Ispettore Ambientale per costringerlo a fare o ad omettere un Atto del proprio Ufficio o Servizio.

Resistenza: si realizza quando con la violenza o con la minaccia, qualcuno si oppone al compimento di un atto legittimamente compiuto dall'Ispettore Ambientale. L'opposizione deve essere attiva, cioè deve manifestarsi in azioni vere e proprie, mentre la Resistenza Passiva non integra il reato.









Reati contro i Pubblici Ufficiali

Art. 336 c.p. - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale [c.p. 357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 7].

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.











Reati contro i Pubblici Ufficiali

Art. 337 c.p. - Resistenza a un pubblico ufficiale

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale [c.p. 357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 7].











Reati contro i Pubblici Ufficiali

Art. 341-bis. -(oltraggio a pubblico ufficiale)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.











Altri Reati

Art. 340 c.p. - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge [c.p. 431] ⁽¹⁾ cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico [c.p. 358] o di un servizio di pubblica necessità [c.p. 359] è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32].











Altri Reati

Art. 651 c.p. - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale [c.p. 357, 366] nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

N.B. La semplice qualifica di pubblico ufficiale non consente da solo di poter trattenere una persona che rifiuti le generalità, né procedere ad altri atti di identificazione, mancando la specifica qualifica di Agente od Ufficiale di P.G..













Il costo del personale della
Polizia Locale su chi deve
gravare ?









Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

Dal 2017 il comma 3-bis, articolo 22, del D.L. 50/2017, entrato in vigore il 23/06/2017 e convertito nella Legge pone interamente a 96/2017. carico privato promotore o organizzatore di un evento le spese relative all'impiego di personale della Polizia locale e stradale impiegato nella sicurezza. Inoltre, dispone che le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di Polizia locale in occasione di questi eventi non siano considerate nel calcolo degli straordinari del personale.









Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

La disposizione esisteva anche in precedenza in quanto lettera c-bis), articolo 3, del D.L. 119/2014, disponeva la destinazione di una quota non inferiore all'1% e non superiore al 3% degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi al finanziamento dei costi sostenuti mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico. In particolare, alla copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.









Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

L'intervento ora è più ampio perché è volto a escludere che gravino in qualunque modo sul bilancio comunale gli oneri di spesa connessi a servizi di Polizia Municipale attivati in seguito alla richiesta da parte di privati, per esempio in occasione di :

spettacoli, manifestazioni, competizioni sportive

Peraltro, gli Enti Locali prevedevano l'assunzione di queste spese esclusivamente da parte dei soggetti organizzatori mediante il ricorso alla **stipula di specifiche convenzioni** con riferimento all'articolo 43, comma 3, della L. 449/1997 e all'articolo 119 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).











Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

Ora la norma introdotta dal D.L. 50/2017 prevede che tutte le spese siano necessariamente a carico degli organizzatori, escludendo che le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di Polizia locale in occasione di tali eventi siano considerate nel calcolo degli straordinari del personale e con ciò espressamente sottraendo tali prestazioni ai limiti retributivi previsti dalla legge.









Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

Le tipologie di servizi di carattere privato effettuati a richiesta di enti o di persone fisiche, previo pagamento, devono intendersi tutti quelli diretti a regolare il traffico, sia in caso di *iniziative commerciali, industriali, culturali o* sportive di carattere privato che comportino straordinaria affluenza di veicoli, sia in caso di richieste di privati, singoli o associati, intese a ottenere la regolamentazione del traffico rispetto alle ordinarie modalità, in occasione di manifestazioni di qualunque natura o in occasione di lavori che richiedano modifiche anche temporanee alla viabilità. Si aggiungono i servizi di scorta di sicurezza e/o in occasione di manifestazioni e gare sportive.











Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

In tal senso seguiranno interventi regolatori da parte dei singoli Comuni volti a definire i criteri di calcolo degli oneri a carico degli organizzatori privati, in ragione della complessità dei servizi e del numero di personale da impiegare. Dovranno essere definite anche le procedure di esame delle richieste e le modalità di risposta.









Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

La questione più delicata sarà evidentemente quella dell'organizzazione dei servizi laddove le scelte dei comandi potranno contrastare con le richieste degli organizzatori, in quanto, ovviamente, questi ultimi saranno interessati a ridurre l'impatto finanziario dell'impiego di personale della Polizia municipale sugli oneri complessivi di organizzazione dell'evento (anche per evitare di dover riversare tali costi su quelli di vendita dei biglietti) e i vertici della Polizia municipale obbligati a valutare l'idoneità della richiesta per definire un servizio adeguato, attese anche le responsabilità addebitabili nel caso in cui si verificassero episodi che ne evidenziassero la carenza.

Prima di pianificare un evento o manifestazione sarà opportuno che gli organizzatori verifichino l'impatto finanziario del costo per l'impiego di personale della Polizia municipale.











Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

NOTA

DL 50/2017 convertito in Legge 21 giugno 2017, n.96 - Art 22 comma 3-bis

ATTIVITA' DI SICUREZZA E FLUIDITA' DELLA CIRCOLAZIONE NEL TERRITORIO RICHIESTE DA SOGGETTI PRIVATI

Ritenendo esplicita la previsione contenuta all'art. 22 comma 3-bis del Dl 50/2017 convertito il legge 96/2017 circa l'applicabilità della norma riferita a tutte le attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, disponendo espressamente che le spese del personale per tali iniziative devono essere poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento, sarà oltremodo utile, anche al fine di omogeneità di trattamento, poter avviare una serie di Accordi Quadro con le rappresentanze dei soggetti organizzatori delle iniziative stesse (sportive, culturali, di spettacolo, ecc..) nonché con le rappresentanze dei soggetti di natura commerciale.











Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale



IPOTESI DI

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016 - 2018

Il giorno 21 febbraio 2018, alle ore 03,05, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:











Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

TITOLO VI SEZIONE PER LA POLIZIA LOCALE

Art. 56-bis Personale destinatario delle disposizioni della presente Sezione

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano al personale della polizia locale.











Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

Art. 56-ter

Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato

- 1. Le ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato, ai sensi dell'art.22, comma 3-bis, del D.L. n. 50/2017 e nei limiti da questo stabiliti, sono remunerate con un compenso di ammontare pari a quelli previsti per il lavoro straordinario dall'art. 38, comma 5, del CCNL del 14.9.2000.
- 2. Nel caso in cui le ore di servizio aggiuntivo, di cui al comma 1, siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso di cui al comma 1, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.











Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

- 3. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all'art. 14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999 e all'art.38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000 e non rientrano nel tetto massimo spendibile per i compensi per lavoro straordinario, di cui al medesimo art.14 del CCNL dell'1.4.1999.
- 4. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati esclusivamente con le risorse a tal fine destinate, nell'ambito delle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative, secondo le disposizioni regolamentari adottate in materia da ciascun ente.
- La presente disciplina trova applicazione a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del presente CCNL.











Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

La normativa di riferimento sulle prestazione di lavoro straordinario presso l'ente locale sono contenute :

- ❖ dall'art. 14, comma 4, CCNL 14 settembre 2000;
- dall'art. 38, CCNL 14 settembre 2000;
- ❖ dall'art. 5 commi 1 e 4, D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i...

Sono, però, esclusi dall'ambito di applicazione di quest'ultimo D.Lgs. le attività operative specificamente istituzionali della Polizia locale e, in particolare, quelle svolte per la prevenzione e la repressione delle violazioni al codice della strada, quelle di pubblica sicurezza, quelle di polizia giudiziaria, di polizia commerciale, di polizia amministrativa, quindi le attività operative e non d'ufficio.











Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

Il limite contrattuale delle 180 ore non può in alcun modo essere superato; questo vale per tutti i lavoratori, compresi gli appartenenti al Corpo di Polizia locale.

Le uniche deroghe sono quelle che le norme espressamente prevedono. In particolare, l'art. 39, CCNL 14 settembre 2000 stabilisce che non concorre ai fini del limite di cui sopra il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, né quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali.









Spettacoli ed eventi pubblici: intervento Polizia Municipale

Altra deroga è quella dettata dall'art. 38, comma 3, CCNL 14 settembre 2000 che consente, per esigenze eccezionali e in relazione alla sola attività di diretta collaborazione con gli organi istituzionali il superamento del limite contrattuale; tale possibilità, che va comunque contrattata con le organizzazioni sindacali, è limitata a un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico dell'ente.

Ulteriore condizione è che deve essere mantenuto il limite complessivo delle risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario.

Nel caso in esame, la situazione indicata nel quesito dal gentile lettore potrebbe ricadere in un evento straordinario imprevedibile; bisognerebbe entrare nel merito su quali sono le scadenze previste da norme di legge che possono comportare, qualora non rispettate, anche lo scioglimento del consiglio comunale











Per gli eventi ai quali il Comune concede il patrocinio?

Per gli eventi organizzati dal Comune lo straordinario deve quindi gravare su un fondo dedicato extra monte ore straordinario?









E' il caso quindi di costituire un capitolo specifico che vada a finanziare tali servizi a pagamento ?

E' possibile utilizzare i fondi dell'art. 208 ?











Il limite delle 180 ore può essere superato?

L'adesione allo straordinario è facoltativa o obbligatoria?











Nota Interpretativa Conferenza Unificata del 26/07/2018



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

NOTA INTERPRETATIVA SULL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 22, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96.

DELIBERA

ai sensi dell'articolo l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di condividere l'allegata nota interpretativa sull'attuazione dell'articolo 22, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario della Conferenza Marcella Castronovo

Il Ministro dell'Interno Sen. Matteo Salvini











Nota Interpretativa Conferenza Unificata del 26/07/2018

PREMESSA

L'art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante "disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", come inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, dispone che, a decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. La norma dispone, altresì, che in sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.











Nota Interpretativa Conferenza Unificata del 26/07/2018

Si rileva preliminarmente che la puntuale definizione ed elencazione delle manifestazioni escluse dall'obbligo di corresponsione delle spese, attesa la piena autonomia gestionale-amministrativa degli Enti locali, debba essere effettuata, in sede regolamentare, dalle Amministrazioni locali.

Ciò premesso, ai fini della corretta applicazione dell'art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50/2017, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, a titolo indicativo, ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti al fine di orientare gli Enti locali nell'applicazione della disposizione. In considerazione della perimetrazione abbastanza ampia dell'espressione "attività e iniziative di carattere privato", richiamata dall'art. 22, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50/2017, sicuramente sono annoverabili nell'ambito di tale nozione quelle prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative.

La valutazione, invece, di escludere dall'applicabilità della norma de qua anche le manifestazioni di interesse pubblico, organizzate da soggetti privati o di natura privata destinatari di contributi (consentiti o previsti espressamente dalla legge) o di patrocini ovvero di altre forme di riconoscimento della valenza istituzionale all'evento da parte dell'amministrazione pubblica interessata (ad esempio, quando l'ente risulta co-organizzatore o promotore di un evento), deve essere rimessa esclusivamente alle Amministrazioni locali,











Nota Interpretativa Conferenza Unificata del 26/07/2018

anche in relazione alla rigida normativa alla quale sono sottoposte in materia di concessione dei contributi pubblici (art. 12, comma 1, della legge n. 241/1990) e delle sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, della legge n. 122/2010).

Per quanto concerne l'individuazione puntuale sul piano oggettivo della tipologia di servizio da rimborsare, si conviene che non rientrino nell'alveo di applicazione della disposizione le attività che sono svolte dai corpi e servizi di polizia locale nel campo delle funzioni pubbliche propriamente dette, la doverosità del cui esercizio sia chiaramente incompatibile con una traslazione dei relativi oneri a carico del privato cittadino.

In questi termini, si esclude che la disposizione in argomento si applichi allo svolgimento di compiti connessi al regolare svolgimento delle manifestazioni e riunioni pubbliche *stricto iure*, tra le quali possono essere ricomprese anche le cerimonie religiose ed i cortei funebri (art. 25, 26 e 27 del TULPS).

Le previsioni dell'art. 22, comma 3-bis del decreto-legge n. 50/2017, risulterebbero, quindi, circoscritte ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico.

Sono da escludere le spese sostenute per lo svolgimento delle attività richieste nell'ordinanza di pubblica sicurezza, con la quale viene disposto l'impiego del personale della polizia municipale munito della qualifica di agente di PS, quale ausiliario nelle operazioni di pubblica sicurezza, mentre possono essere fatte rientrare tra le spese a carico del soggetto organizzatore privato soltanto quelle sostenute dal Comune per i compiti di sicurezza stradale e polizia stradale.











Nota Interpretativa Conferenza Unificata del 26/07/2018

Si rileva che, in ordine alla modalità di quantificazione dell'orario di lavoro svolto dagli agenti della polizia locale per garantire la sicurezza stradale con riferimento all'evento/manifestazione organizzato da soggetti privati, può essere considerato tutto il servizio prestato, ordinario ed eventualmente aggiuntivo.

Si chiarisce che le risorse introitate dall'Ente locale ed erogate al personale della polizia municipale in attuazione dell'art. 22, comma 3-bis più volte richiamato, essendo neutrali ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, non sono oggetto di conteggio ai sensi delle diverse disposizioni di legge finalizzate al contenimento della spesa di personale, quali, ad esempio, l'art. 1, commi 557-557-quater e 562 della L. n. 296/2006 e l'art. 23 comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

La disciplina delle modalità di pagamento delle somme a carico del soggetto organizzatore/promotore interessato è rimessa alla potestà regolamentare degli Enti locali, inclusa la possibilità di richiedere in anticipo o a consuntivo tali somme.











Deliberazione n. 123/2018/PAR



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA











Casi Pratici Situazioni possibili





































































































































































































































Dr. Giannetta Domenico

Comandante Polizia Locale - Responsabile Suap

Esperto Sicurezza Urbana

Segretario Nazionale PL (Associazione Professionale Polizia Locale)

Docente Scuola Regionale Polizia Locale della Campania

Componente Comitato Tecnico Consultivo Regione Campania

Responsabile Regione Campania Formazione SULPL

Relatore Convegni Nazionali e Formatore :

Formez PA - PL - SULPL - ASPOL - Infopol s.r.l. - Edipol s.r.l. - Maggioli Editore S.p.A. Assinter - Trevi Formazione - La Formazione - Centro Studi Bellunese Consorzio dei Comuni di Bolzano

Tel.: 333/3052645 - 349/2312654 - giannetta.domenico@libero.it

